

COMUNE DI FORTE DEI MARMI

(Provincia di Lucca)

PIAZZA DANTE, 1-55042- FORTE DEI MARMI .C.P. e P.I. 00138080460

TEL. 058412801 .FAX 05841280246

**REGOLAMENTO GENERALE DELLE
ENTRATE**

(artt. 52 e 54 del D.Lgt. 15.12.1997 n. 446 e dell'art. 50 della Legge 27.12.1997, n.449)
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 in data 4 Novembre 1998 (approvazione) e successive
modificazioni

INDICE

- ARTICOLO 1. Oggetto e scopo del regolamento
- ARTICOLO 2. Definizione delle entrate
- ARTICOLO 3. Aliquote e tariffe
- ARTICOLO 4. Agevolazione
- ARTICOLO 5. Forme di gestione
- ARTICOLO 6. Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
- ARTICOLO 7. Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
- ARTICOLO 8. Attività di controllo delle entrate
- ARTICOLO 9. Rapporti con i cittadini
- ARTICOLO 10. Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie
- ARTICOLO 11. Accertamento delle entrate non tributarie
- ARTICOLO 12. Contenzioso tributario
- ARTICOLO 13. Sanzioni tributarie
- ARTICOLO 14. Autotutela
- ARTICOLO 15. Riscossione
- ARTICOLO 16. Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie
- ARTICOLO 16 bis Versamenti rateali
- ARTICOLO 16 ter Dilazione/rateizzazione pagamento canoni di locazione alloggi E.R.P. e somme accessorie
- ARTICOLO 17. Rimborsi
- ARTICOLO 17 bis Interessi
- ARTICOLO 18. Norme finali

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento.

1)-Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni degli artt. 52 e 54 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n.446 e dell'art. 50 della Legge 27 Dicembre 1997 n. 449 disciplina in *via* generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa e di semplificazione e razionalizzazione del procedimento di accertamento ,anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività sostanziale di controllo introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 Giugno 1997 n.218.

Art. 2

Definizione delle entrate.

1)- Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie,le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali,regionali e provinciali.

Art. 3

Aliquote e tariffe.

1).Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

2)-Le deliberazioni devono essere adottate contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

3)-Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

4)-Se non diversamente stabilito dalla Legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote e prezzi fissati per l'anno in corso.

Art.4

Agevolazione

1)-I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal consiglio comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione.

2)-Agevolazioni stabilite dalle legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio comunale.

3)-Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari.

Art. 5

Forme di gestione.

1)-La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, efficienza, equità.

2)-Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali, possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:

a) gestione associata con altri Enti Locali, ai sensi art. 24 (convenzioni fra Comuni), art. 25 (consorzi), art. 26 (unione fra Comuni) e 28 (Comunità montane), Legge 8.6.1990 n. 142;

b) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art.22, comma 3 ,lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'Albo, di cui all'art.53 del decreto legislativo 446/1997.

c) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali ai Concessionari di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 Gennaio 1988, n. 43 e ai soggetti iscritti nell'albo, di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 446/1997.

3)-La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, l'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Art.6

Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali.

1)-Il responsabile del settore Finanze e Tributi é responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale di tutti i tributi (imposte, tasse e canoni) di competenza comunale in particolare cura:

a) la organizzazione degli uffici; la ricezione delle denunce; la riscossione; le informazioni ai contribuenti; il controllo; la liquidazione; l'accertamento; l'applicazione delle sanzioni tributarie.

b) affida l'incarico della gestione dei singoli tributi al personale che compone l'organico del settore.

c) predispone gli schemi di regolamento di tutti i tributi da sottoporre agli organi competenti alla loro approvazione.

d) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva.

- e) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno.
- f) cura il contenzioso tributario.
- g) dispone i rimborsi.
- h) in caso di gestione del tributo o canone affidato a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione.
- i) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Art. 7

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie.

1)-Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Art. 8

Attività di controllo delle entrate.

- 1)-Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.
- 2)-Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.
- 3)-Sulla base degli obiettivi stabiliti e/o degli incrementi apportati agli stanziamenti di bilancio nel corso dell'esercizio finanziario la Giunta Comunale stabilisce compensi incentivanti per i dipendenti degli uffici competenti.

Art. 9

Rapporti con i cittadini.

- 1)-I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
- 2)-Vengono ampiamente rese pubbliche, anche con manifesti murali, le tariffe, aliquote e canoni, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.

Art.10

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie.

Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di

ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Il provvedimento di liquidazione e di accertamento deve essere formulato secondo le normative di legge vigenti e deve contenere il termine di sessanta giorni entro cui il contribuente deve effettuare il relativo versamento. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo.

Art. 11

Accertamento delle entrate non tributarie

1)-L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico della riscossione).

2)-Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione dei servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale, in altre parole connesse a tariffe e contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio che provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario.

3)-Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza e risultanti nel corso dell'esercizio prive del Titolo giuridico che mantenga il comune creditore della correlativa entrata, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della Gestione.

Art. 12

Contenzioso tributario

1)-Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre ed aderire alla conciliazione Giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

Art. 13

Sanzioni tributarie.

1)-Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi: n. 471, 472 e 473 del 18.12.1997.

2)-Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede all'irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.

Art. 14 **Autotutela.**

1)-Il responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto.

2)-Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o diritto.

3)-Il provvedimento di annullamento revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato previa conoscenza della Giunta Comunale.

4)-Nella valutazione del procedimento il responsabile del servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.

Art. 15 **Riscossione**

1)-Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite i Concessionari del Servizio di riscossione tributi, la Tesoreria Comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche e istituti di credito convenzionati.

2)-La riscossione coattiva, sia dei tributi che delle altre entrate, avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29.9. 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14.4.1910 n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

3)-Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economista o di altri agenti contabili.

4)-Il versamento in tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal regolamento di contabilità.

5)-Si applicano le disposizioni previste dall'art.75 del D.Lgs. 25.2.1995 n.77, per cui entro il 28 Febbraio devono rendere il conto della propria gestione, allegando la relativa documentazione.

6)-I soggetti indicati al comma 1) e comma 3) del presente articolo sono soggetti alla verifica ordinaria di cassa da parte dell'organo di revisione,

7) viene stabilita una franchigia di euro 15,00 per i versamenti ordinari, ed una franchigia di euro 50,00 compresa di sanzioni ed interessi per i versamenti a seguito di atti impositivi;

Art. 16

Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie.

1)-Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione.

Art. 16/bis

Versamenti rateali

1. Salvo quanto stabilito dal successivo articolo 16 ter, qualora il contribuente versi in condizioni disagiate ovvero in momentanee condizioni di difficoltà finanziaria, gli può essere accordato un pagamento rateale delle somme dovute al Comune, a qualsiasi titolo, comprensive di sanzioni ed interessi, con le seguenti modalità:

- a) fino a euro 258,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 259,00 a 516,00 fino ad un massimo di 6 rate mensili;
- c) da euro 517,00 a 2.582,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
- d) da euro 2.583,00 a 5.164,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili;
- e) da euro 5.165,00 a 10.329,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili;
- f) da euro 10.330,00 a 25.822,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili;
- g) oltre 25.822,00 fino ad un massimo di 60 rate mensili.

2. A garanzia delle somme superiori ad € 5.000,00 per le quali è stato autorizzato il pagamento rateale, potrà essere richiesta a giudizio del Responsabile dell'Area Tributi una fideiussione bancaria od assicurativa prevedendo l'immediato adempimento del fideiussore a semplice richiesta dell'Ufficio e senza beneficio della preventiva escussione.

3. Per usufruire della rateizzazione il contribuente deve presentare motivata istanza, delle condizioni economica disagiata o di momentanea difficoltà finanziaria **con allegata documentazione giustificativa**, all'Ufficio competente, da inoltrarsi a pena di decadenza, nel caso di accertamento, all'atto di adesione allo stesso e in altri casi, prima del pignoramento.

4. Il beneficio della dilazione di pagamento non può mai essere concesso quando:

- si tratti di contribuente che, essendo stato precedentemente ammesso ad altro pagamento dilazionato, sia decaduto dal beneficio della dilazione per inadempimento rateale;
- quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
- se l'importo complessivamente dovuto è inferiore od uguale ad euro 258,00.
- per debiti definitivi o per obbligazioni non assolute derivanti dall'irrogazione di precedenti sanzioni amministrative.

5. Il Funzionario responsabile dell'entrata, preso atto della autocertificazione di cui al comma 3 del presente articolo e appurato che non esistono le condizioni di cui al precedente comma 4, dispone la rateizzazione con provvedimento motivato da comunicare entro 30 giorni dalla richiesta.

6. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi legali maggiorati di due punti in percentuale come previsto dal successivo art. 17/bis. L'ammontare degli interessi è determinato nel provvedimento con cui viene accordata la rateizzazione.
7. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
8. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, anche non consecutive:
- Il contribuente decade automaticamente dalla rateazione;
 - L'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
 - Il carico non può più essere rateizzato.
9. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo. L'importo delle singole rate non dovrà essere inferiore ad € 80,00.

Art.16 ter

Dilazione/rateizzazione pagamento canoni di locazione alloggi E.R.P. e somme accessorie (in vigore dal 01.01.2024)

La dilazione/rateizzazione del pagamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e di ogni somma accessoria, questa è disposta, gestita e disciplinata da ERP, secondo le seguenti regole:

A) Per i canoni sociali di € 40 e quelli con canone sociale 7% (fasce di reddito A e B):

a1) acconto del 5% dell'importo dovuto, o in alternativa all'acconto, l'attivazione del RID bancario

a2) piano di rientro con rata di importo compreso fra 0.5 e 1 volta l'affitto e con durata massima di 120 rate

B) Per quanto riguarda i canoni al 12 - 14 - 16% del reddito convenzionale/canone oggettivo (fasce di reddito C, D ed E):

b1) acconto del 10% dell'importo dovuto, oppure in alternativa all'acconto l'attivazione del RID bancario

b2) piano di rientro con rata di importo compreso fra 0.5 e 1 volta l'affitto e con durata massima di 120 rate

C) Per situazioni che non rientrino per gravità nelle fattispecie sopra descritte, dovrà essere studiato un piano di rientro "su misura", concertato direttamente con la dirigenza dell'ente, in accordo con uffici casa e servizi sociali dell'ente cui fa capo il debito, al fine di non aggravare situazioni reddituali già parzialmente compromesse.

D) L'assegnatario moroso decade dal beneficio della dilazione/rateizzazione dei canoni di locazione in caso di mancato pagamento di tre rate consecutive ovvero nel caso in cui le rate non consecutive rimaste scoperte superino 5 volte l'ammontare dell'affitto;

E) Sarà possibile una rinegoziazione del beneficio della dilazione/rateizzazione, se sono state pagate

ameno 12 rate consecutive.

Art.17 **Rimborsi**

1)-Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del settore su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.

2)-La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

3) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data della presentazione dell'istanza.

Art. 17/bis **Interessi**

Viene stabilito che la misura annua degli interessi viene calcolata aumentando di due punti in percentuale rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 18 **Norme finali**

Le disposizioni inserite nel presente regolamento sostituiscono le disposizioni della stessa natura riportate nei singoli regolamenti dei tributi locali.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente regolamento entra in vigore il 1 Gennaio 2013.